

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata della Società

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata "AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA società per azioni".

ARTICOLO 2

La Società ha sede nel comune di Cuneo (CN).
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società potrà pure stabilire altrove sedi secondarie, la sede amministrativa nonché filiali, succursali, direzioni ed agenzie e disporre la soppressione.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata dal giorno della sua costituzione sino al 2065 salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO SECONDO

Oggetto sociale

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garesio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garesio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garesio realizzabili anche per tronchi funzionali e propedeutiche a salvaguardare la redditività della società anche nell'ipotesi minima di realizzazione, in un primo tempo, del solo traforo di valico a pedaggio.

Più in generale, rientrano nell'oggetto della società la promozione, la progettazione e la realizzazione di opere stradali/autostradali, anche per tronchi funzionali, di collegamento fra le tratte autostradali già esistenti A10 Savona-Ventimiglia (confine francese), A6 Torino-Savona e A26 Voltri-Gravellona Toce.

La società potrà inoltre, anche attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:

- a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;
- b) della logistica;
- c) della grande distribuzione;

d) immobiliare.

La società può perseguire lo scopo insito nel suo oggetto sociale, sia mediante un'attività diretta ed immediata di studio, di progettazione, di costruzione e di esercizio delle tratte autostradali e delle opere realizzate, sia mediante la partecipazione azionaria, senza limiti di misura, ad altra società, che, parimenti, si proponga la realizzazione delle opere.

Per conseguire i suoi fini, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie e utili per raggiungere lo scopo sociale, ivi compresa la concessione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, cavi diversi, e ciò in base alla concessione che sarà accordata dallo Stato, per tutta la durata della stessa, e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Potrà svolgere ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 385/93, in via prevalente e non nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni azionarie e non, in società di capitali al fine di investire le proprie disponibilità finanziarie.

TITOLO TERZO

Capitale sociale

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è determinato in euro 600.000,00 (euro seicentomila e centesimi zero) suddiviso in n. 600.000 azioni ordinarie da euro 1,00 (euro uno e centesimi zero) ciascuna e, osservate le disposizioni di legge al riguardo, potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto ad un voto.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Su tale libro dovrà pertanto essere annotata ogni modifica di indirizzo che i Soci medesimi provvederanno a comunicare per iscritto alla società.

ARTICOLO 7

Le azioni ed i diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazioni di aumento di capitale non potranno essere alienati dai soci se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà decidere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato gradimento, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.2355 bis co.2 C.C...

E' riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti che un socio intendesse alienare.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

In presenza di delibere dell'assemblea dei soci che dispongano l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

TITOLO QUARTO

Assemblea generale

ARTICOLO 8

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunicato ai soci.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi presso i relativi domicili, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione può essere fissata la data dell'eventuale seconda adunanza nel caso in cui la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 9

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 c.c. .

ARTICOLO 10

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è inoltre convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

ARTICOLO 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; il Presidente nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori scelti fra i soci ed i sindaci.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa, come pure la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 12

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, salva comunque la previsione dell'art.2369 co.4 C.C. in relazione alle deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali..

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della società, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni assunte dalle assemblee devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario oppure dal notaio e dagli eventuali scrutatori nominati.

TITOLO QUINTO

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 14

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di nove membri compreso il Presidente.

Tali membri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La nomina dei singoli Consiglieri va' fatta in modo che possibilmente ciascun socio, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in vigore al momento dell'elezione, sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione proporzionalmente al capitale sottoscritto.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

La nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, assicurando comunque ai sensi della vigente normativa l'equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica o, qualora questi non vi provvedano, il Collegio sindacale, convocherà d'urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

L'assemblea nomina con distinte votazioni il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare, scegliendoli nel proprio seno uno o più Vice Presidenti e nominerà un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società od in altro luogo ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica) almeno 8 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno 2 giorni prima.

Della convocazione deve, con le medesime modalità ed entro gli stessi

termini, darsi avviso ai Sindaci effettivi.

In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando partecipino alla riunione tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

ARTICOLO 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni prese dal Consiglio dovranno risultare da processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede per tutto quanto non è dalla legge o dallo Statuto, riservato all'Assemblea.

ARTICOLO 20

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri purché determinati quanto all'oggetto ed al tempo, al Presidente e ad altri suoi membri.

ARTICOLO 21

Il Consiglio può altresì nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo determinandone il numero dei componenti, le specifiche attribuzioni ed i poteri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO SESTO

Firma e rappresentanza sociale

ARTICOLO 22

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua vece, ai Vice Presidenti.

Il Consiglio può nominare Direttori e Procuratori, scegliendoli anche fuori del Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e stabilendone i compensi.

TITOLO SETTIMO

Collegio Sindacale

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque Sindaci effettivi e di due supplenti nominati ai sensi di legge.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito.

L'Assemblea dei soci che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ove consentito dalla vigente normativa, il Collegio Sindacale, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci, esercita anche la revisione legale dei conti.

TITOLO OTTAVO

Bilancio e utili

ARTICOLO 24

Il bilancio si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) - gli utili residui verranno assegnati agli azionisti salvo che l'assemblea non deliberi di accantonarli destinandoli a fondi speciali o diversamente.

Qualora il bilancio si chiudesse in passivo non coperto da riserve, gli utili dell'esercizio successivo dovranno innanzitutto essere destinati a coprire le perdite stesse.

ARTICOLO 26

Il pagamento dei dividendi ha luogo presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che esso stabilirà annualmente.

Ove consentito dalla vigente normativa, l'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso.

Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 27

Lo scioglimento e la liquidazione della società avrà luogo nei casi e nelle forme previste dal codice civile.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Clausola transitoria

ARTICOLO 29

Le disposizioni degli articoli 14 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2013.

In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale.

Visto per inserzione.

Cuneo lì, 17 giugno 2013.

Visto per inserzione

Cuneo lì, 17 giugno 2013.

All'originale firmato:

Luigi SAPPÀ

- Massimo MARTINELLI Notaio -